

**DELIBERAZIONE 29 NOVEMBRE 2012**  
**507/2012/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL**  
**CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, RELATIVO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI PER**  
**L'ANNO 2011**

**INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E**  
**IL GAS 9 GIUGNO 2006, 111/06, IN TEMA DI IMPIANTI ESSENZIALI**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 novembre 2012

### **VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 247/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 247/10);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 298/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 298/12/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), datata 13 agosto 2012, prot. Autorità n. 25607, del 22 agosto 2012 (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di EDIPOWER S.p.A. (di seguito: EDIPOWER), datata 14 settembre 2012, prot. Autorità n. 28234, del 18 settembre 2012 (di seguito: prima comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, datata 14 settembre 2012, prot. Autorità n. 28642, del 19 settembre 2012 (di seguito: seconda comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di EDIPOWER, datata 20 settembre 2012, prot. Autorità n. 29297, del 25 settembre 2012 (di seguito: terza comunicazione EDIPOWER);

- la comunicazione di EDIPOWER, datata 23 ottobre 2012, prot. Autorità n. 33708 del 25 ottobre 2012 (di seguito: quarta comunicazione EDIPOWER);
- la comunicazione di E.ON ENERGY TRADING SE ITALIAN BRANCH (di seguito: E.ON), datata 8 novembre 2012, prot. Autorità n. 36150, del 13 novembre 2012 (di seguito: comunicazione E.ON).

**CONSIDERATO CHE:**

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito: corrispettivo *ex* comma 63.13);
- gli impianti San Filippo 220kV e San Filippo 150kV di EDIPOWER, Trapani Turbogas di E.ON, Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis di ENEL PRODUZIONE sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2011, ai sensi della deliberazione ARG/elt 247/10;
- con la deliberazione 298/2012/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da EDIPOWER ed ENEL PRODUZIONE ai sensi del comma 65.30 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), l'Autorità ha determinato l'importo dell'acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi relativo al primo semestre dell'anno 2011 per gli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV di EDIPOWER e Augusta, Bari e Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di ottenere il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la comunicazione ENEL PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto all'Autorità il corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2011, in relazione agli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis;
- con le comunicazioni EDIPOWER, il menzionato utente ha presentato all'Autorità l'istanza per il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2011, in relazione agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV;
- con la comunicazione E.ON, detto utente ha inviato all'Autorità l'istanza per il riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 per l'anno 2011, con riferimento all'impianto Trapani Turbogas;
- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione) riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del corrispettivo *ex* comma 63.13 sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali; e che Terna comunichi all'Autorità l'esito del controllo sopra richiamato entro novanta giorni dalla ricezione della singola

istanza, in modo che la stessa Autorità possa tenerne conto in fase di determinazione dell'importo del corrispettivo *ex* comma 63.13;

- per quanto attiene al corrispettivo per l'anno 2011, il comma 77.6, lettera m), stabilisce che, per comunicare all'Autorità l'esito della verifica sul margine di contribuzione, Terna disponga di centocinquanta giorni, in luogo dei novanta giorni menzionati al comma 65.34, in modo da poter adattare i propri sistemi informatici alle disposizioni dell'Autorità; e che, conseguentemente, è ragionevole attendersi che tale verifica sia completata dopo la fine dell'anno 2012;
- rispetto agli impianti ammessi al regime di reintegrazione per l'anno 2011, gli utenti del dispacciamento sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono, tra l'altro, l'acconto *ex* comma 65.30; e che, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente e in maniera limitata la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati, essendo relativo esclusivamente al primo semestre dell'anno 2011 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- gli impianti oggetto del presente provvedimento sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi anche per l'anno 2012; e che detti impianti continuano a essere nella disponibilità degli utenti che ne sono stati titolari per l'intero anno 2011.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti EDIPOWER, ENEL PRODUZIONE ed E.ON, Terna riconosca a dette società un ulteriore acconto del corrispettivo *ex* comma 63.13, con riferimento agli impianti ammessi al regime di reintegrazione, precisando che, in sede di determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, si terrà conto, tra l'altro:
  - degli esiti delle verifiche sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
  - dell'esigenza di escludere dai costi riconosciuti qualsiasi maggiorazione del costo variabile riconosciuto relativa alle offerte in vendita sul mercato dei servizi di dispacciamento *ex* comma 65.3.3;
  - dell'impegno assunto da EDIPOWER in merito alla limitazione dei costi fissi dell'impianto San Filippo del Mela 220 kV rilevanti ai fini del calcolo del corrispettivo di reintegrazione per l'anno 2011;
- che l'importo del citato ulteriore acconto sia cautelativamente determinato come pari all'80% dell'ammontare del corrispettivo *ex* comma 63.13 richiesto da EDIPOWER, ENEL PRODUZIONE ed E.ON per l'anno 2011, tenendo conto che il suddetto ammontare è al netto dell'eventuale acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna in applicazione della deliberazione 298/2012/R/eel e considerando un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dagli utenti del dispacciamento interessati nel calcolo del margine di contribuzione o dei costi fissi riconosciuti;
- prorogare il termine decorso il quale si intendono approvate le proposte che, ai sensi del comma 64.31, Terna ha inviato all'Autorità, per l'anno 2013, in merito ai valori dei parametri per la determinazione del costo variabile riconosciuto e alle istanze per la modifica dei valori standard dei parametri medesimi, avanzate dagli utenti del

dispacciamento interessati; detta proroga è volta a consentire a Terna di integrare detta proposta con riferimento agli impianti essenziali di uno degli utenti menzionati e all'Autorità di completare l'istruttoria in merito alle richieste di modifica dei valori standard

## **DELIBERA**

1. Terna riconosce a EDIPOWER, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti San Filippo del Mela 150 kV e San Filippo del Mela 220 kV, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2011, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. Terna riconosce a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2011, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. Terna riconosce a E.ON ENERGY TRADING SE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Trapani Turbogas, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2011, il cui importo è riportato nell'Allegato C;
4. Terna dà seguito alle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012;
5. gli Allegati A, B e C sono trasmessi rispettivamente ad EDIPOWER, ENEL PRODUZIONE ed E.ON ENERGY TRADING SE;
6. gli Allegati A, B e C sono trasmessi a Terna per la finalità di cui al punto 4;
7. l'Allegato A alla deliberazione 111/06 è integrato nei termini di seguito indicati:
  - al comma 77.12, è aggiunta la lettera seguente: “  
e) le proposte che Terna presenta all'Autorità ai sensi del comma 64.31 si intendono approvate se l'Autorità medesima non si esprime entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle stesse.”;
8. La presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B e C ed il testo della deliberazione 111/06, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*